

---

## Diritto di rappresentazione – utilizzazioni scolastiche

*Nota esplicativa*

---

Non tutti gli usi delle opere in ambito scolastico sono coperti dalla licenza legale secondo l'articolo 19 capoverso 1 let. B LDA e quindi dalla Tariffa comune 7 (TC 7). La TC 7 copre solamente alcuni usi di un'opera da parte degli insegnanti, allievi/allieve e personale scolastico, in classe e per scopi educativi.

Al di là di questo contesto, si possono presentare tre casi:

### **1. Produzione scolastica di uno spettacolo rappresentato dagli allievi e dalle allieve all'esterno della classe**

Tutte le scuole pubbliche o private che allestiscono, tramite un/a insegnante o gli allievi e le allieve, uno spettacolo rappresentato dagli allievi e dalle allieve al di fuori della classe (nell'aula magna della scuola, in una sala comunale o in qualsiasi altro luogo di spettacolo), sia gratuitamente che a pagamento, devono richiedere l'autorizzazione di rappresentazione all'autrice/autore dell'opera.

Per ottenere la suddetta autorizzazione di rappresentazione, la scuola è invitata innanzitutto a contattare la SSA: [scene@ssa.ch](mailto:scene@ssa.ch). La SSA comunicherà al più presto se rappresenta l'autrice o autore dell'opera richiesta, o nel caso contrario, cercherà d'indicare la persona competente a cui rivolgersi. L'autorizzazione è necessaria anche per l'allestimento dell'adattamento o della traduzione di un'opera protetta.

L'autrice/autore o gli aventi diritto che dispongono del diritto esclusivo sull'opera durante il periodo di protezione<sup>1</sup> legale possono rifiutarsi di concedere un'autorizzazione di rappresentazione.

Quando l'autorizzazione viene accordata, la SSA notifica alla scuola le condizioni economiche secondo la tariffa « amatoriale ».

<https://ssa.ch/it/documentazione/tariffe-ente-utilizzatore/>

### **2. Accoglienza in una scuola di uno spettacolo professionale**

Quando la scuola ospita una produzione professionale per offrire uno spettacolo ai suoi allievi/allieve, è la scuola, in quanto utilizzatrice dell'opera e organizzatrice dello spettacolo, a pagare alla SSA i diritti degli autori. La scuola comunica alla SSA le date degli spettacoli e le viene notificata la quota di partecipazione. La SSA ha introdotto tariffe forfettarie, ma gli autori sono liberi di stabilire condizioni più elevate.

<https://ssa.ch/it/documentazione/tariffe-ente-utilizzatore/>

La scuola si assicurerà che le rappresentazioni siano autorizzate dagli autori interessati: non è raro che l'interprete e l'autore siano persone diverse.

---

<sup>1</sup> Periodo nel quale un'opera è protetta in Svizzera: 70 anni dalla morte dell'autrice/autore (o dell'ultimo/a coautore/coautrice sopravvissuto/a dell'opera).



### **3. Ospitare le classi in un teatro.**

Quando gli allievi/allieve si recano in un teatro pubblico per assistere ad uno spettacolo, essi/esse pagano un normale biglietto d'entrata ed i diritti d'autore sono a carico del teatro stesso secondo le consuete condizioni con la SSA.

---

Queste condizioni sono valide solo quando la SSA rappresenta le autrici o gli autori in Svizzera.

**Per ulteriori informazioni:**

[www.ssa.ch](http://www.ssa.ch) & [www.prolitteris.ch](http://www.prolitteris.ch)